

Il Tuono 13 novembre 2010

Una sentenza recentissima fa chiarezza a tutela dei soggetti più deboli, soprattutto anziani

Trattamento sanitario obbligatorio: il sindaco risponde civilmente e penalmente degli abusi

I criteri della decisione si estendono agli abusi nell'imposizione di amministratori di sostegno

Come i lettori dei nostri numeri precedenti già sanno, a Trieste si è verificata una serie rilevante di abusi dell'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno.

Alcuni dei casi meglio documentati sono oggetto da tempo di denunce ed indagini giudiziarie, oltre che delle nostre indagini giornalistiche (mentre il resto della stampa locale li ha sinora coperti: ci asteniamo da commenti).

Secondo legge l'amministrazione di sostegno dovrebbe sostituire, in forma blanda, amichevole e collaborativa l'interdizione e la curatela di persone che non siano in grado di provvedere alla cura di se stesse e dei propri beni.

A Trieste invece vi risulta esser stato imprudentemente sottoposto un numero abnorme e crescente di persone, in particolare anziane, anche autosufficienti, o loro parenti che protestavano, sottoponendole a regimi di privazione delle libertà morali e materiali duri quanto quelli dell'interdizione ma senza le sue garanzie di legge, con affidamento degli incarichi per lo più a giovani avvocati o praticanti, e vendite o conduzioni discutibili o dannose di beni degli amministrati.

Creando così una specie di industria anomala delle tutele in una città dove sono particolarmente elevati sia il numero degli anziani che vi sono esposti, sia quello dei giovani avvocati e praticanti senza lavoro. Sul che abbiamo già preannunciato una nostra inchiesta complessiva, dopo avere pubblicato denunce documentate di alcuni casi eclatanti.

Considerando inoltre che per parte dei casi già in indagine l'imposizione dell'amministratore di sostegno risulta avvenuta partendo da un T.s.o., il Trattamento sanitario obbligatorio ordinato dal sindaco.

Che cos'è il trattamento sanitario obbligatorio

L'ordinamento italiano (leggi 180/1978. 833/78 artt. 33-35) consente infatti che in casi di particolare urgenza e necessità, su ordine del sindaco dietro richiesta motivata di un medico, una persona ritenuta o dichiarata malata di mente possa

venire con la forza pubblica prelevata, ricoverata per sette giorni prolungabili e sottoposta a dei trattamenti sanitari che essa rifiuta o sono altrimenti impossibili. Sono norme che hanno sostituito il vecchio ricovero coatto di difesa sociale (legge 36/1904), privilegiando invece formalmente la salute della persona debole. Ma nella pratica è cambiato ben poco, e gli abusi non sono difficili se il sindaco firma l'ordinanza di T.S.O. dando corso automatico alla richiesta medica, senza esercitare doverosamente tutti i controlli sulla sussistenza effettiva delle condizioni di legge. Tanto più necessari per un atto che priva, anche temporaneamente, la persona di libertà fondamentali garantite dalla Costituzione.

Quest'automaticità, che risulta purtroppo e pericolosamente prassi ordinaria quasi dappertutto, risulta qui documentata anche nei casi sopra detti.

Come abbiamo già scritto mettendone in evidenza le responsabilità morali, civili e penali, senza che i sindaci ed il servizio sanitario pubblico della nostra provincia mostrassero di prenderne nota. Ma ora dovranno farlo, e subito.

La sentenza chiarificatrice recentissima

È intervenuta infatti una sentenza chiarificatrice recentissima del Tribunale di Pordenone (n. 893/10, depositata il 21 ottobre) in una causa civile di risarcimento promossa da una danneggiata, ex infermiera, col patrocinio del capace e tenace avvocato pordenonese Gianni Massanzana.

Che ha ottenuto la condanna del sindaco sospeso di Azzano Decimo, Enzo Bortolotto, e del Ministero della Salute a rifondere i danni – impregiudicate le conseguenze penali – per avere nel 2005 il sindaco emesso, e due psichiatri dell'Ospedale di Sacile richiesto, un'ordinanza di Trattamento sanitario obbligatorio senza che ve ne fossero i presupposti di legge.

Massanzana aveva già ottenuto nel 2005 dallo stesso Tribunale l'annullamento tempestivo dell'ordinanza per difetto di motivazione, liberando così in soli 17 giorni la persona indebitamente trattenuta in ospedale con la forza.

Su richiesta dei due psichiatri ed ordine del sindaco, era stata infatti prelevata da casa coi carabinieri e tradotta – di fatto reclusa – nel reparto psichiatrico

dell'ospedale. Il tutto senza nemmeno visita medica ed in relazione ad una controversia coi vicini di casa (la vicenda è simile ad una triestina di cui abbiamo pubblicato recentemente la denuncia, e che è prossima in questi giorni a decisione liberatoria del Tribunale di Trieste). La sentenza di Pordenone chiarisce in particolare che *“il provvedimento disponente il trattamento sanitario obbligatorio costituisce un provvedimento restrittivo della libertà personale e pertanto necessita di una puntuale motivazione”*, per la quale non sono sufficienti il richiamo stereotipato alle norme di legge e la dichiarazione dell'esistenza di un disagio psichico senza fornire riferimenti precisi al caso concreto (da parte dei medici richiedenti: anamnesi, esatta documentazione delle sintomatologie, degli accertamenti sanitari specifici effettuati e dell'impossibilità di alternative). Il giudice sottolinea infatti che la legge vieta che il Trattamento sanitario obbligatorio venga disposto in presenza di tali carenze di motivazione, senza accertamenti medici nell'immediatezza della proposta, e che esso venga proposto e convalidato senza che la persona sia stata posta nelle condizioni di scegliere terapie alternative.

E rileva che pertanto *“il Sindaco, nell'emanare il provvedimento, è tenuto a verificare che dalla certificazione medica allegata risultino tutti i requisiti previsti dalla legge, nell'ambito dell'esercizio di un controllo non solo formale che si limita ad un mero richiamo delle attestazioni sanitarie”* le quali altrimenti costituiscono mera motivazione apparente (come tale insufficiente, illegittima ed illecita).

Quanto alla valutazione dei danni, vengono considerati *“l'impatto del trattamento sofferto, come soggettivamente percepito, e il discredito che il T.s.o socialmente provocò sulla sfera della dignità”* della persona ingiustamente colpita, tenendo conto anche *“della durata del trattamento sanitario obbligatorio, delle modalità della restrizione e degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla misura”*.

E si precisa che la lesione della sfera soggettiva consiste nella *“privazione del diritto, costituzionalmente garantito, di scegliere o meno di sottoporsi ad un trattamento sanitario”*.

Il valore della sentenza

Si tratta dunque di una pronuncia fondamentale per difendere una quantità di persone, soprattutto anziane, esposte in situazioni deboli ad analoghi, frequenti abusi del T.s.o.

Ma anche per difenderle da imposizioni di amministratori di sostegno arbitrarie perché fondate su T.s.o immotivati o su richieste mediche analogamente carenti. Dato che le Autorità giudiziarie competenti, quella tutelare ed il pubblico ministero, hanno anch'esse, per i medesimi motivi ed a maggior ragione, il dovere di verificarne non solo formalmente le motivazioni, sia in atti che con adeguati riscontri peritali ed in contraddittorio. Come invece al Tribunale Trieste risulta purtroppo non sempre accaduto, anche se abbiamo motivo di ritenere che da alcuni mesi si stia operando per ricondurre questa situazione incresciosa sui giusti binari.

P.G.P.